



COMUNE DI BONDONE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n.

21

di data: 16.12.2019

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: Aggiornamento deliberazione del Consiglio comunale n. 19/2018 avente ad oggetto
“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P.
29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm”

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **dicembre** ad ore 19.00 nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Gianni Cimarolli, sindaco
Giacomo Valerio, vicesindaco
Chiara Cimarolli
Rosanna Cimarolli
Cecilia Cortella

Vittorio Mantovani
Nicoletta Cimarolli
Giuseppe Pozzi
Sergio Valerio
Matteo Salvotelli

Assenti: Orietta Rita Valerio

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianni Cimarolli, nella sua qualità di sindaco e presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato.

Delibera n. 21 del 16.12.2019

Oggetto: Aggiornamento deliberazione del Consiglio comunale n. 19/2018 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm"

il consiglio comunale

RICHIAMATA la deliberazione n. 19 di data 27 dicembre 2018, avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2017 ed atti connessi" con la quale il Consiglio comunale aveva disposto il mantenimento delle società Geas spa e Giudicarie Gas in considerazione del fatto che nel Ddl bilancio 2019, in quel momento in discussione in parlamento, si prevedeva una modifica del D.Lgs. 175/16 che, se approvata, avrebbe consentito all'Amministrazione di non alienare la partecipazione in quanto società che non presentavano perdite di esercizio nel triennio precedente;

EVIDENZIATO che con tale atto l'amministrazione comunale aveva effettuato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e che da tale ricognizione era emerso tra l'altro che:

- **Geas S.p.a.** ha un oggetto sociale pressochè identico a quello di ESCO BIM e Comuni del Chiese S.p.A. e un numero di amministratori superiore rispetto al numero dei dipendenti e pertanto erano state avviate trattative per giungere ad una razionalizzazione mediante fusione o altra forma di accorpamento con la società in house ESCO BIM e Comuni del Chiese S.p.A.
- **Giudicarie Gas** è una società con un numero di amministratori superiore rispetto al numero dei dipendenti;

RISCONTRATO per quanto riguarda **Geas S.p.a** che non è stato fatto alcun passo verso la ipotizzata fusione o altra forma di accorpamento con ESCO BIM e Comuni del Chiese S.p.A e che pertanto permane tuttora la sovrapposizione dell'oggetto sociale; inoltre tale società nel 2018 ha registrato una rilevante perdita d'esercizio;

VISTO il comma 5 bis dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (T.U.S.P.), inserito dall'art. 1, comma 723, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che gli enti pubblici sono autorizzati fino al 31.12.2021 a non procedere all'alienazione delle partecipazioni che "abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione";

ACCERTATO sulla base dei bilanci sociali che la società **Giudicarie Gas** non presenta perdite di esercizio e che pertanto ricorre la fattispecie che autorizza l'amministrazione comunale alla non alienazione;

VISTO l'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge provinciale 1 febbraio 2005, n. 1 e l'art. 24, comma 4, della Legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 19 e ss.mm.ii., in base ai quali gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette;

RICHIAMATO, il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto del Sindaco prot. 907 dd. 07.04.2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti documentati nella relazione di cui al Decreto prot. 669 dd. 25.03.2016;

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2016, adottato con deliberazione consiliare n. 12 del

27.09.2017 ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P;

RILEVATO che con la deliberazione n. 19/2018 sopra citata l'amministrazione ha provveduto alla ricognizione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

RITENUTO, per le motivazioni sopra evidenziate, di aggiornare tale ricognizione ordinaria disponendo l'alienazione della partecipazione nella società GEAS spa;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione acquisito in data 09/12/2018 sub prot. 3347;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell'istruttoria e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario come prescritto dall'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

AD UNANIMITÀ di voti, palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

delibera

1. Di aggiornare la ricognizione delle società partecipate di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 27 dicembre 2018 disponendo, per le motivazioni di cui in premessa, l'alienazione della partecipazione nella società GEAS spa entro un anno dall'esecutività del presente atto.
2. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Presidente
(arch. Gianni Cimarolli)
firmato digitalmente

Il Segretario comunale
(dott.ssa Paola Giovanelli)
firmato digitalmente